

AGGIORNAMENTO FISCALE AGOSTO
BONUS ROTTAMAZIONE TV

Con comunicato del 23 agosto le Entrate informano che è attiva la piattaforma delle Entrate per i rivenditori di apparecchi televisivi: questi ultimi potranno accedere alla piattaforma per ricevere l'autorizzazione al rilascio del bonus rottamazione Tv, il contributo per l'acquisto di televisori di nuova generazione previsto dalla legge di Bilancio 2021.

La procedura già attiva e fino al 31 dicembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili, prevede risorse destinate alla misura complessivamente di 250 milioni di euro.

L'agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino a un massimo di 100 euro, che si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.

Il bonus rottamazione TV ha l'obiettivo di favorire la sostituzione di apparecchi televisivi che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici, al fine di garantire la tutela ambientale e la promozione dell'economia circolare attraverso un loro corretto smaltimento.

L'agevolazione, cumulabile con il precedente bonus Tv-decoder, consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, rottamando apparecchi acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva del digitale terrestre.

Per richiedere il bonus basta presentarsi dal rivenditore o presso un'isola ecologica autorizzata portando con sé la vecchia tv e l'apposito modulo di dichiarazione

A differenza del precedente incentivo, che resta comunque in vigore ed è cumulabile con quello attuale, **il bonus rottamazione Tv:**

- **si rivolge a tutti i cittadini e NON prevede limiti di ISEE**
- **verrà riconosciuto per l'acquisto di un televisore per ogni nucleo familiare fino al 31 dicembre 2022 (salvo esaurimento anticipato dei fondi)**

Il decreto prevede **tre requisiti** per beneficiare dell'incentivo ossia:

- **residenza in Italia,**
- **rottamazione di un televisore**
- **il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione.**

Il contributo è concesso a tutti i titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, titolari di contratto elettrico su cui è addebitato il canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che corrispondono il suddetto canone con modello F24 al momento della richiesta del contributo, per l'acquisto di TV nuove **a fronte dell'avvio a riciclo** di TV non dotate di tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10.

Il contributo è riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico (nuovatvdigitale.mise.gov.it.)

Il contributo è riconosciuto anche alle persone fisiche, residenti in Italia, che al 31 dicembre 2020 risultino di **età pari o superiore a settantacinque anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento** al servizio di radiodiffusione a condizione che abbiano provveduto all'avvio al **riciclo** virtuoso.

La rottamazione potrà essere effettuata:

- in sede di acquisto del nuovo televisore, consegnando al rivenditore quello vecchio, che si occuperà poi dello smaltimento dell'apparecchio e di ottenere un credito fiscale pari allo sconto riconosciuto al cliente al momento dell'acquisto del nuovo apparecchio,
- oppure consegnando la vecchia tv direttamente in una isola ecologica autorizzata. In questo caso un modulo certificherà l'avvenuta consegna dell'apparecchio, con la relativa documentazione per richiedere lo sconto sul prezzo di acquisto.

L'avvio a **riciclo** dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2 è effettuato

- presso lo stesso rivenditore, contestualmente all'atto di acquisto
- oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo di autocertificazione mediante il quale l'utente finale attesta il conferimento del bene ed autocertifica la titolarità dell'abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformità dell'apparecchio ai nuovi standard DVBT-2, in quanto acquistato in data antecedente al 22 dicembre 2018. *(Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni sarà sufficiente consegnare l'autocertificazione di esenzione del pagamento del canone in luogo della suddetta).*

Il modulo deve essere controfirmato dal rivenditore o da un addetto del centro di raccolta e consegnato all'atto di acquisto, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'acquirente, ai fini dell'applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita che deve esser comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. **Lo sconto non riduce la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto.**

Inoltre con Risoluzione n. 55/E del 23 agosto le Entrate istituiscono il codice tributo per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo (decreto interministeriale del 5 luglio 2021).

In particolare, è istituito il seguente codice tributo “6927” denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”.

La risoluzione specifica che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell’attestazione di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto interministeriale del 5 luglio 2021 contenente la disponibilità dello sconto richiesto, **la vendita dell’apparato non si concluda, ovvero l’apparato venga restituito dall’utente finale, il venditore comunica l’annullamento dell’operazione tramite il servizio telematico.**

Inoltre, nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo “6927”, indicando tale importo nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” del modello F24 è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.

A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in misura non superiore all’ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui all’art. 2, comma 8, pena lo scarto del modello F24.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.